



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

## **Provvedimento n. 46**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 *“Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”*;

**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 *“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”*;

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ed in particolare gli articoli 37-39 che introducono la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RDP);

**CONSIDERATO** che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

**CONSIDERATO** che il CNR è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

**VISTO** l'Avviso interno per Manifestazione di interesse volto all'individuazione all'interno dell'ente di una figura professionale con qualifica di ricercatore/tecnologo in possesso di requisiti, conoscenze,



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

competenze e capacità professionali, necessari all'attribuzione dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, cd DPO), prot. AMMCNT 0031318/2018 del 03/05/2018;

**VISTE** la manifestazione di interesse acquisite agli atti dalla Direzione Generale, entro la data prevista dell'11 maggio 2018;

**CONSIDERATO** che dalle risultanze della suddetta selezione è emerso che il dott. Giuliano Salberini, II livello - I ricercatore, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

**VISTO** che in base all'articolo 38 par.3 del Regolamento, al RPD deve essere garantita autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni, e che a tal fine risulta opportuno disporre un incarico di durata triennale;

## DISPONE

1. Il dott. Giuliano Salberini, II livello - I ricercatore, è nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il CNR, a decorrere dal 21 maggio 2018 e per un triennio.
2. Il dott. Giuliano Salberini, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
  - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
  - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
  - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
  - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
  - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
  - f) supportare il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento in ogni attività connessa al trattamento dei dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento e alla notifica della violazione dei dati.
  - g) assunzione di ogni azione necessaria a dare piena attuazione alla nuova normativa.

I compiti del RPD attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal CNR.

3. Il dott. Giuliano Salberini, in qualità di RPD, non potrà essere rimosso o penalizzato in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni.



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. Al dott. Giuliano Salberini è garantita autonomia e indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni e in particolare non saranno assegnate al medesimo attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse con la funzione di RPD.
5. Con successivo provvedimento sarà costituita apposita Struttura e/o Gruppo di lavoro di supporto al RPD, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esso assegnate.

II DIRETTORE GENERALE